



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM No. 1087 riguardante lo scioglimento dell'Azienda Comunale Acqua Potabile e il conseguente adeguamento del regolamento per la fornitura di acqua potabile del 13 aprile 1988

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signori Consiglieri,

da tempo immemorabile nel nostro Comune è attiva l'Azienda Comunale Acqua Potabile (AAP) costituita ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

Con il trascorrere del tempo tale legge ha subito profondi mutamenti ed è vieppiù stata indirizzata verso il disciplinamento delle aziende a carattere industriale e delle aziende elettriche, ciò in particolare nell'ambito delle trasformazioni in vista della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.

La legge vigente continua a disporre che i pubblici servizi municipalizzati devono essere amministrati separatamente ed in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale. Questa condizione può tuttavia essere adempiuta senza che la AAP costituisca necessariamente un'entità separata e distinta dal Comune.

Queste circostanze sono state evidenziate dalla società di revisione esterna nell'ambito della revisione dei conti 2009 che, con lettera 21 aprile 2010, raccomandando lo scioglimento dell'AAP così si è espressa al riguardo:

"Bisogna innanzitutto ricordare che un'azienda municipalizzata viene costituita ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici ma non acquisisce forza giuridica ai sensi del Codice delle Obbligazioni. Da un punto di vista prettamente legale l'azienda municipalizzata rappresenta pertanto esclusivamente una contabilità separata di un servizio comunale. Ne è la prova che eventuali terreni di proprietà risulterebbero iscritti a registro fondiario a nome del Comune e che i finanziamenti esterni vengono concessi sempre esclusivamente al Comune."

Lo scopo ultimo della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici era ed è quello di garantire una gestione economica separata di un servizio comunale. L'attuale piano contabile armonizzato permette di garantire questa separazione grazie alla suddivisione in dicasteri e sottodicasteri. Tant'è che la ripartizione funzionale della gestione corrente già prevede un sottodicastero "70" Approvvigionamento idrico.

Si sottolinea inoltre che la gestione separata può risultare motivata nel caso di aziende con strutture proprie e personale proprio. La vostra Azienda Acqua Potabile fa invece interamente capo per la sua gestione amministrativa e tecnica al personale del Comune.

Lo scioglimento dell'azienda municipalizzata permetterà di gestire il servizio unitamente al comune con evidenti vantaggi amministrativi, quali per esempio una gestione unica della liquidità e dei finanziamenti, l'allestimento di un unico consuntivo e di un unico preventivo, la presentazione di messaggi municipali per crediti d'investimento unificati nel caso di opere miste fognatura-acqua potabile-pavimentazione stradale."

L'invito a procedere allo scioglimento dell' AAP e all'integrazione del servizio nei conti del comune è pure stato formulato da parte della commissione della gestione nell'ambito del rapporto sul messaggio municipale 1081 accompagnante il conto consuntivo 2009 dell'Azienda Acqua Potabile del 4 maggio 2010.

Sulla base di tali raccomandazioni, di cui il Municipio condivide pienamente le motivazioni, vi proponiamo pertanto di decretare lo scioglimento dell'AAP e di integrare i conti del servizio nei conti comunali a partire dal preventivo per l'anno 2011.

Dal profilo pratico, per quanto riguarda gli Utenti, lo scioglimento dell'Azienda e la sua integrazione nei servizi generali del Comune non comporteranno alcuna conseguenza o cambiamento rispetto alla situazione attuale.

Il perfezionamento formale di tale operazione impone un adeguamento dell'attuale regolamento per la fornitura di acqua potabile che verrà a configurarsi quale regolamento comunale sulla distribuzione idrica anziché quale regolamento dell'Azienda Comunale Acqua Potabile come fin'ora. Il relativo titolo rimane invariato in quanto non fa alcun riferimento all'ente distributore.

La pura e semplice modifica dell'atto attualmente in vigore avrebbe condotto ad un regolamento di non facile lettura a causa, in particolare, dell'abrogazione di numerosi articoli e della conseguente numerazione non sequenziale. Si è pertanto optato per una totale abrogazione del regolamento vigente e per una sua sostituzione con un nuovo regolamento che ne riprende sostanzialmente la maggior parte delle norme.

Nell'allegata tavola sinottica vengono descritte le modifiche necessarie che, lo si ribadisce, non hanno alcuna ripercussione sul funzionamento del servizio come pure sulle relative tasse.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione che si dovesse rendere necessaria in sede di dibattito, vi raccomandiamo di approvare la presente proposta con l'adozione del dispositivo di decisione che segue.

Con ogni ossequio.



Sorengo, 23 agosto 2010
Ris. Mun. No. 395/10

Allegati:

- 1) disegno di regolamento
- 2) tavola sinottica

Dispositivo di risoluzione
(regolamento per la fornitura di acqua potabile)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1087 del 23 agosto 2010 riguardante la modifica del regolamento per la fornitura di acqua potabile;

visto il rapporto della Commissione della gestione del
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

D E C I D E:

1. L'AAP è formalmente sciolta dal 31.12.2010, i relativi movimenti contabili sono integrati nei conti comunali sotto la categoria approvvigionamento idrico;
2. È approvato, articolo per articolo e nel complesso, il regolamento per la fornitura di acqua potabile;
3. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento viene trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.

Per il Consiglio Comunale:

Gli Scrutatori:

La Presidente:

Il Segretario:

DISEGNO DI REGOLAMENTO

Regolamento per la fornitura di acqua potabile (del)

**Scopo e campo
d'applicazione**

Art. 1

Il Comune provvede direttamente alla distribuzione di acqua potabile con esclusivo diritto di privativa su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 1 e seguenti della Legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici (in seguito chiamata LMSP).

Fornitore d'acqua

Art. 2

L'acquedotto comunale distribuisce acqua potabile fornita da altri comuni conformemente alle condizioni contrattuali stabilite.

TITOLO II Impianti di distribuzione

**Estensione
dell'acquedotto**

Art. 3

¹Il Comune distribuisce acqua potabile qualitativamente ineccepibile per uso domestico, artigianale, industriale e agricolo, secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del vigente regolamento e delle relative tariffe.

²La concessione di acqua potabile per uso domestico avrà la precedenza su qualsiasi altro uso.

³Il Municipio può decidere in via eccezionale di fornire acqua potabile ad utenti fuori dal Comune.

⁴Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti e assicura l'erogazione d'acqua necessaria alla lotta antincendio.

**Competenze per
l'uso degli
impianti**

Art. 4

Solo le persone autorizzate dal Municipio hanno il diritto di azionare gli idranti, gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche e gli impianti per la regolazione della pressione.

**Diritto di posa
delle condotte**

Art. 5

¹Ogni proprietario o utente è tenuto a concedere sul suo fondo il diritto di passo necessario all'installazione e alla manutenzione delle condotte, degli idranti, delle saracinesche e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti.

²E' fatta riserva degli art. 691-676-742 del CCS

TITOLO III

Distribuzione dell'acqua

**Estensione e
garanzia della
fornitura**

Art. 6

In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza e alla pressione della rete. Il Comune non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione

**Sospensione o
limitazione della
fornitura; misure
di sicurezza**

Art. 7

¹Gli organi del Comune possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- per forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

²Il Comune provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.

³Nel limite del possibile, le limitazioni e le interruzioni vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

⁴Durante la sospensione della fornitura è fatto tassativamente divieto all'utente di lasciar collegati ai rubinetti tubi di ogni genere che peschino in recipienti contenenti acqua non potabile o sostanze di ogni genere.

**Responsabilità
dell'utente**

Art. 8

L'utente risponde nei confronti del Comune per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

**Dovere
d'informazione**

Art. 9

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto al Municipio.

**Divieto di cedere
acqua**

Art. 10

E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione scritta del Municipio. E' pure vietato posare deviazioni o prese prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Prelievo abusivo

Art. 11

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dal Comune ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Disdetta dell'abbonamento	<p>Art. 12</p> <p>¹L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo per iscritto al Municipio con sei (6) mesi d'anticipo (vedi anche art. 34).</p> <p>²L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente</p>
Obbligo di allacciamento	<p>Art. 13</p> <p>I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'acquedotto Comunale, riservati i casi, pure sottoposti ad autorizzazione, in cui l'allacciamento è effettuato alla rete di distribuzione di altri comuni.</p>
Prelievi di punta anomale	<p>Art. 14</p> <p>La fornitura d'acqua ad utenti con notevole consumo o con elevate punte di consumo può formare oggetto di una speciale convenzione tra l'utente e il Comune, rappresentato dal Municipio, che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari.</p>
Fornitura d'acqua per piscine e scopi speciali	<p>Art. 15</p> <p>¹Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio, necessitano di speciale autorizzazione.</p> <p>²Il Comune si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a speciali condizioni.</p> <p>³Inoltre per le piscine l'autorizzazione sarà accordata a condizioni che siano munite di impianto di circolazione d'acqua.</p>
Fornitura d'acqua per casi particolari	<p>Art. 16</p> <p>¹Per le proprietà site in luoghi sprovvisti della condotta principale come pure quelle dove si rende necessario il prolungamento della stessa si procederà al prelevamento di un contributo secondo la procedura prevista dalla legge sui contributi di migliaia.</p> <p>²La sostituzione dell'esistente condotta soggiace allo stesso criterio.</p>
Fornitura d'acqua temporanea	<p>Art. 17</p> <p>¹La fornitura d'acqua temporanea per cantieri o altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione del Municipio.</p> <p>²La fornitura è soggetta a una tassa come da tariffario emanato dal Municipio.</p>

TITOLO IV

Norme per l'abbonamento

Autorizzazione

Art. 18

Tutti i nuovi impianti come pure tutte le modifiche di quelli esistenti, sia esterni che interni, devono essere autorizzati in forma scritta del Municipio.

Domanda di abbonamento

Art. 19

¹La domanda di abbonamento dev'essere inoltrata dal proprietario dello stabile o del terreno contemporaneamente all'inoltro della domanda di costruzione ed in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

²La domanda deve contenere:

- a. la natura dell'immobile in cui viene eseguito l'impianto, il numero di mappa e la località;
- b. la planimetria con indicato esattamente il punto di attacco alla tubazione principale e quello d'introduzione allo stabile;
- c. lo schema idraulico;
- d. il nome dell'installatore incaricato dei lavori.

³Il Municipio si riserverà il diritto di modificare la domanda presentata, specie per quanto riguarda il punto d'attacco alla condotta principale, il diametro dei tubi e tutto ciò che non è conforme con le direttive della SSIGA (Società Svizzera Industria Gas e Acqua).

⁴Non vengono stabiliti abbonamenti separati con i locatori di case, appartamenti, negozi, ecc.

Contratto di abbonamento

Art. 20

Prima d'iniziare la fornitura d'acqua, il Municipio allestirà il contratto d'abbonamento che sarà trasmesso in duplo all'interessato. Lo stesso dovrà essere ritornato debitamente firmato entro 8 giorni.

Durata del contratto

Art. 21

Ogni contratto d'abbonamento avrà la durata di due anni a far data dal momento in cui viene stipulato e si considererà rinnovato tacitamente di anno in anno se da una delle parti contraenti non verrà data disdetta scritta almeno 6 mesi prima della scadenza.

Trasporto di proprietà

Art. 22

I trasporti di proprietà devono essere notificati per iscritto al Municipio a cura del proprietario cedente. Fino al momento della notifica, il vecchio proprietario risponde solidamente per le tasse arretrate e per il contatore.

Responsabilità

Art. 23

Il proprietario dello stabile o del fondo a cui serve la fornitura dell'acqua è responsabile di tutte le prestazioni contemplate nel presente regolamento.

TITOLO V

Allacciamenti

Definizione	Art. 24 L'allacciamento raccorda l'installazione interna dello stabile o della proprietà alla condotta di distribuzione pubblica
Installazione	Art. 25 Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dal Municipio.
Esecuzione	Art. 26 Il proprietario del fondo deve far eseguire l'allacciamento unicamente dagli organi del Comune (o dall'installatore concessionario).
Costi d'allacciamento e di manutenzione	Art. 27 ¹ Il Comune esegue la diramazione dalla presa della tubazione principale fino al contatore e ne cura la manutenzione, il tutto a spese del proprietario. L'80% dell'importo della spesa dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori sulla base del preventivo allestito dal Comune o dal concessionario. Farà stato la tariffa in vigore della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA). Il Municipio non esaminerà reclami sulle fatture emesse dall'installatore concessionario. ² Sono pure a carico del proprietario tutte le opere di scavo e le opere murarie come pure il ripristino del campo stradale e la relativa pavimentazione, nonché le spese per l'eventuale cameretta per il contatore, qualora fosse prescritta dal Comune.
Manutenzione	Art. 28 ¹ Il Comune cura la manutenzione dell'allacciamento a spese del proprietario. Qualora il Comune ritenesse l'allacciamento non più conforme alle esigenze attuali sia per vetustà, sia per insufficienza del diametro d'entrata allo stabile, sia per altri motivi tecnici e pratici dovrà essere sostituito con uno nuovo a spese del proprietario (vedi anche art. 33). ² Il Municipio dev'essere immediatamente informato di eventuali danni all'allacciamento.
Proprietà dell'allacciamento	Art. 29 La tubazione fino al contatore resta di proprietà del Comune.
Installazioni non idonee	Art. 30 Il Municipio può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni o gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

Condizioni
tecniche

Art. 31

¹Il diametro delle condotte di diramazione saranno dimensionate in base alla direttiva SSIGA.

²Le tubazioni esterne dovranno essere posate ad una profondità minima di un metro ed avere un'adeguata distanza sia dagli impianti di dispersione di scoli come pure dalle tubazioni delle acque luride sopra le quali devono trovarsi.

³La condotta d'entrata di ogni stabile dovrà essere così eseguita:

- saracinesca d'arresto principale, ubicata immediatamente dopo la deviazione dalla tubazione principale,
- rubinetto principale di chiusura,
- contatore (fornito dal Comune),
- rubinetto d'interruzione,
- valvola di ritenuta,
- riduttore di pressione con filtro e manometro,
- rubinetto di scarico situato nel punto più basso dell'impianto privato.

⁴L'installazione della valvola di ritenuta è obbligatoria anche per tutti i raccordi temporanei (cantieri edili, ecc.).

⁵La posa della valvola di ritenuta principale non dispensa dall'obbligo di munire di singole valvole di ritenuta e di analoghi congegni di sicurezza tutti quegli apparecchi e quelle bocche d'acqua per i quali le direttive della SSIGA prescrivono l'installazione di valvole di ritenuta (bollitori, lavatrici, rubinetti a pressione, ecc.).

Opere in sede
cantionale

Art. 32

Qualora l'allacciamento venga eseguito in corrispondenza a strade cantonali, fanno stato le prescrizioni emanate dal Dipartimento del Territorio. I permessi dovranno essere richiesti dall'utente direttamente al Dipartimento

Installazioni da
modificare o
sostituire

Art. 33

¹Qualora in seguito a migliorie stradali od alla sostituzione di vecchie tubazioni dell'acquedotto si rendesse necessario modificare la tubazione principale, la spesa di detto lavoro verrà sopportata dal Comune.

²Se durante questi lavori il Comune riscontra l'opportunità di sostituire l'allacciamento dell'abbonato, quest'ultimo dovrà sopportarne le spese (vedi anche art. 28).

Messa fuori
esercizio

Art. 34

¹Qualora gli inconvenienti presentati dalle installazioni difettose fossero tali da costituire pericolo di ordine igienico per la rimanente utenza oppure causa di notevoli perdite d'acqua, il Municipio ordinerà la sospensione della fornitura d'acqua sin tanto che gli inconvenienti non saranno eliminati. Potrà essere realizzato un allacciamento provvisorio a spese dell'utente.

²In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, il Comune provvederà alla separazione del tronco dalla condotta principale, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi (vedi anche art. 12).

TITOLO IV Contatori

Posa	Art. 35 ¹ La fornitura e il conteggio dell'acqua potabile avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. ² Il contatore viene messo a disposizione dal Comune. ³ Il contatore viene noleggiato secondo il tariffario emanato dal Municipio.
Responsabilità	Art. 36 L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o far apportare modifiche al contatore.
Ubicazione	Art. 37 L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Municipio, tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore dev'essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento, e facilmente accessibile.
Prescrizioni tecniche	Art. 38 Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione (vedi Art. 39).
Misurazione	Art. 39 Il Comune provvede alla manutenzione periodica del contatore a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza della misurazione, il contatore viene smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le indicazioni del contatore rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dal Comune, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.
Disfunzione	Art. 40 ¹ In caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base a quello dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito al Municipio. ² E' riservata l'applicazione degli art. 24 cpv. 4 e 127 del CO.
Guasto per gelo	Art. 41 Ogni guasto prodotto al contatore dovuto al gelo o all'abbandono, sarà riparato a spese dell'utente.
Sotto-contatori	Art. 42 Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere rispettate. Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di leggere tali contatori.

TITOLO VII

Istallazioni interne e collaudo

Istallazione	Art. 43 L'abbonato deve fare eseguire e mantenere a sue spese le istallazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da istallatori debitamente autorizzati dal Comune.
Collaudo	Art. 44 ¹ Il Municipio esegue il collaudo di ogni istallazione prima della messa in esercizio. Il Comune non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'istallatore. ² La richiesta di collaudo dev'essere fatta per iscritto al Municipio e dovrà contenere obbligatoriamente un rilievo esatto, in scala appropriata, dell'allacciamento esterno. Il collaudo avverrà successivamente entro 10 giorni. ³ Per il collaudo dell'allacciamento esterno, tutta la tubazione dovrà essere ispezionabile prima del reinterro.
Controlli	Art. 45 ¹ Gli organi del Comune devono aver accesso in ogni tempo al contatore ed alle istallazioni interne. In caso di istallazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta del Municipio, provvedere a far eliminare i difetti entro il termine stabilito. ² Qualora egli non vi provveda, il Municipio può far eseguire i lavori a spese del proprietario.
Prescrizioni tecniche	Art. 46 Le "Direttive per l'esecuzione delle istallazioni d'acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica e il rinnovo delle istallazioni e per il loro esercizio.
Manutenzione	Art. 47 Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengono mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.
Guasti alle istallazioni	Art. 48 Rottura di tubazioni e qualche perdita prima o dopo il contatore, a causa del gelo, per negligenza o caso fortuito, anche occulto, non danno diritto a riduzione dell'eventuale maggior consumo.
Impianti di trattamento dell'acqua	Art. 49 ¹ Sono ammessi unicamente gli apparecchi di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione ² Per la posa di apparecchi di trattamento va fatta domanda di autorizzazione o notifica di posa al Laboratorio cantonale.

TITOLO VIII Tasse e tariffe

Scopo delle tasse	Art. 50 Le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione dell'acqua potabile devono coprire le spese d'esercizio, di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
Determinazione delle tasse	Art. 51 L'importo delle singole tasse é regolato dal tariffario separato dal presente regolamento. Il tariffario viene stabilito dal Municipio.
Tasse di allacciamento	Art. 52 ¹ Tutti i nuovi allacciamenti sono soggetti a una tassa. ² L'ammontare della tassa viene stabilito in Fr. 1.-- per mc SIA di costruzione ritenuta una tassa minima di Fr. 500.--. ³ Nel caso di allacciamenti per solo terreni la tassa é calcolata in misura del 2 per mille del valore di stima del terreno, ma al minimo Fr. 200--. Nel caso che in seguito su questo terreno venisse edificata una costruzione, dalla tassa dovuta per la costruzione sarà dedotto quanto è già stato versato per l'allacciamento del terreno, sempre che per la costruzione venga usato l'allacciamento fatto a suo tempo per il terreno e che non siano trascorsi 10 anni.
Tariffa di utilizzazione	Art. 53 Le tariffe di utilizzazione sono prelevate aggiungendo alla tassa base una tassa di consumo. a) Tassa base E' stabilita in funzione del valore di stima dei fabbricati risultanti a catasto per ogni singola parcella allacciata alla rete idrica. La tassa base é quindi calcolata in "per mille" del valore di stima suaccennato. b) Tassa di consumo Ogni fornitura d'acqua é soggetta a una tassa di consumo corrispondente al volume complessivo annuale in mc d'acqua utilizzato dall'abbonato, moltiplicati per il prezzo unitario. Il consumo é stabilito dal contatore che viene noleggiato dal Comune.
Fornitura a Comuni	Art. 54 In caso di vendita di acqua ad altri Comuni, in virtù dell'art. 3, cpv. 3, le condizioni e le tariffe sono stabilite dal Municipio.
Debitore della tassa di allacciamento	Art. 55 Debitore della tassa unica di allacciamento alla sua scadenza é il proprietario, rispettivamente chi era autorizzato a costruire lo stabile allacciato.

TITOLO IX Sanzioni

Infrazioni

Art. 56

Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua e alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe da Fr. 50.-- a Fr. 5'000.--, riservata l'azione per risarcimento danni e la procedura penale in caso di dolo o di grave disobbedienza all'Autorità.

TITOLO X Rimedi giuridici

Reclami

Art. 57

I reclami vanno indirizzati per iscritto al Municipio entro 10 giorni dalla conoscenza del motivo di reclamo.

Ricorso

Art. 58

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

TITOLO XI Norme finali

Norma abrogativa

Art. 59

E' abrogato il Regolamento per la fornitura di acqua potabile del 13 aprile 1988 e successive modifiche.

Entrata in vigore

Art. 60

Il presente regolamento entra in vigore il 1. Gennaio 2011.

NORMA VIGENTE	PROGETTO DI NUOVA NORMA	OSSERVAZIONI
Regolamento per la fornitura di acqua potabile (del 13 aprile 1988)	Regolamento per la fornitura di acqua potabile (del,)	Il Termine Azienda è generalmente sostituito con "Comune", inteso dell'acquedotto e chiamato ad adempire il servizio. Laddove il termine "Azienda" è impiegato quale riferimento all'organo gestionale viene invece sostituito con "Municipio". Per agevolare la lettura del documento, allorché la sola variazione apportata alle singole norme consiste nella sostituzione di tali termini la modifica è evidenziata con carattere grassetto.
TITOLO I Disposizioni generali	TITOLO I Disposizioni generali	Il testo è formulato in modo più appropriato eliminando il riferimento all'Azienda.
Art. 1 Scopo e campo d'applicazione L'Azienda provvede direttamente alla distribuzione di acqua potabile con esclusivo diritto di privativa su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 1 e seguenti della Legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici (in seguito chiamata LMSP).	Art. 1 Scopo e campo d'applicazione Il Comune provvede direttamente alla distribuzione di acqua potabile con esclusivo diritto di privativa su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 1 e seguenti della Legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici (in seguito chiamata LMSP).	Gli organi dell'azienda non hanno più alcuna ragione di sussistere. Il funzionamento del Comune e dei relativi organi è disciplinato dalla LOC e dal Regolamento comunale.
Art. 2 Fornitore d'acqua L'Azienda é dotata dell'acqua potabile fornita da altri comuni conformemente alle condizioni contrattuali stabiliti.	Art. 2 Fornitore d'acqua L'acquedotto comunale distribuisce acqua potabile fornita da altri Comuni conformemente alle condizioni contrattuali stabiliti.	Eliminato
Art. 3 Organì dell'Azienda Gli organi dell'Azienda sono: a. il Consiglio comunale b. la Commissione di revisione c. il Municipio d. la Commissione amministratrice e. il Direttore		

Eirato

Idem

○

Art. 4 Il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale esercita gli attributi previsti dall'art. 7 LMSP ed autorizza il Municipio a stare in causa deliberando a semplice maggioranza.

Art. 5 La Commissione di revisione

La commissione di revisione è la commissione comunale della gestione. In tale contesto esercita gli attributi previsti dalla LMSP.

Art. 6 Il Municipio

Il Municipio esercita gli attributi previsti dagli art.13 e 14 della LMSP.

²Inoltre:

1. risponde di tutta l'Amministrazione dell'Azienda di fronte ai terzi e in giudizio;
2. propone al Legislativo la costruzione di nuove opere e relativo finanziamento;
3. stipula i contratti di fornitura con altri Comuni;
4. allestisce le tariffe e le norme per la fornitura di acqua potabile,
5. nomina il Direttore e l'altro personale dell'Azienda;
6. ratifica i contratti d'abbonamento e le convenzioni di nuovi impianti stipulati dalla Direzione;
7. delibera sugli appalti per costruzioni e forniture.

Art. 7 La Commissione amministratrice

¹La Commissione amministratrice amministra l'Azienda e preavvisa il Municipio sugli oggetti di sua competenza.

²Essa è nominata ogni 4 anni all'entrata in funzione del municipio ed esercita gli attributi previsti dagli art.11-12 della LMSP.

³La Commissione è composta da 3 membri dei quali uno dovrà essere membro del Municipio; quest'ultima autorità designerà il Presidente.

Idem

Eliminato

Idem

Eliminato

Idem

Eliminato

Art. 8 Il Direttore

Il Direttore, nominato dal Municipio secondo l'art. 22 della LMSP, collabora direttamente con la Commissione amministratrice.

²Inoltre:

1. provvede a regolare il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda;
2. dispone per la lettura annuale dei contatori e le relative registrazioni nell'apposito schedario di controllo;
3. allestisce il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li presenta alla Commissione amministratrice;
4. veglia sul comportamento del personale, degli utenti, degli installatori e delle aziende fornitrice;
5. vigila sugli impianti dell'Azienda.

Art. 9 Funzionamento

Il Legislativo e il Municipi funzionano a norma del regolamento organico comunale, del presente regolamento, delle Legge organica comunale e della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Art. 10 Proventi

I proventi dell'Azienda sono destinati:

1. al pagamento delle Aziende fornitrice dell'acqua;
2. al pagamento degli interessi ed ammortamenti dei debiti aziendali;
3. al pagamento delle spese di manutenzione e di sorveglianza;
4. al fondo speciale impiegato per migliorie al servizio pubblico;
5. alla riduzione delle tariffe;
6. a favore dell'erario comunale.

Eliminato

Idem

Eliminato

Idem

Eliminato

La destinazione del risultato d'esercizio del comune è disciplinata dalla LOC

TITOLO II Impianti di distribuzione

TITOLO II Impianti di distribuzione

Art. 11 Estensione dell'acquedotto

¹L'Azienda distribuisce acqua potabile qualitativamente inaccettabile per uso domestico, artigianale, industriale e agricolo, secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del vigente regolamento e delle relative tariffe.

²La concessione di acqua potabile per uso domestico avrà la precedenza su qualsiasi altro uso.

³Il Municipio può decidere in via eccezionale di fornire acqua potabile ad utenti fuori dal Comune.

⁴Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti. L'Azienda assicura l'erogazione d'acqua necessaria alla lotta antincendio.

Art. 12 Competenze per l'uso degli impianti

Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche e gli impianti per la regolazione della pressione.

Art. 13 Diritto di posa delle condotte

¹Ogni proprietario o utente è tenuto a concedere sul suo fondo il diritto di passo necessario all'installazione e alla manutenzione delle condotte, degli idranti, delle saracinesche e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti.

²E' fatta riserva degli art. 691-6/7-742 del CCS

Art. 3 Estensione dell'acquedotto

¹Il Comune distribuisce acqua potabile qualitativamente inaccettabile per uso domestico, artigianale, industriale e agricolo, secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del vigente regolamento e delle relative tariffe.

²Invariato rispetto al vecchio articolo 11

³Invariato rispetto al vecchio articolo 11

⁴Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti e assicura l'erogazione d'acqua necessaria alla lotta antincendio.

Art. 4 Competenze per l'uso degli impianti

Solo le persone autorizzate dal Municipio hanno il diritto di azionare gli idranti, gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche e gli impianti per la regolazione della pressione.

Art. 5

¹Invariato rispetto al vecchio articolo 13

TITOLO III Distribuzione dell'acqua

TITOLO III Distribuzione dell'acqua

Art. 14 Estensione e garanzia della fornitura

In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza e alla pressione della rete. L'Azienda non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.

Art. 15 Sospensione o limitazione della fornitura; misure di sicurezza

Gli organi dell'Azienda dell'acquedotto possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- per forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

²L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.

³Nel limite del possibile, le limitazioni e le interruzioni vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

⁴Durante la sospensione della fornitura è fatto tassativamente divieto all'utente di lasciar collegati ai rubinetti tubi di ogni genere che peschino in recipienti contenenti acqua non potabile o sostanze di ogni genere.

Art. 6 Estensione e garanzia della fornitura

In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza e alla pressione della rete. Il Comune non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione

Art. 7 Sospensione o limitazione della fornitura; misure di sicurezza

Gli organi del Comune possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- per forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

²Il Comune provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.

³Invariato rispetto al vecchio articolo 15

⁴Invariato rispetto al vecchio articolo 15

Idem

Idem

Idem

Art. 16 Responsabilità dell'utente

L'utente risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 17 Dovere d'informazione

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'Azienda.

Art. 18 Divieto di cedere acqua

E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione scritta dell'Azienda. E' pure vietato posare deviazioni o prese prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombrate.

Art. 19 Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Art. 20 Disdetta dell'abbonamento

L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo per iscritto all'azienda con sei (6) mesi d'anticipo (vedi anche art. 42).

²L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente

Art. 21 Obbligo di allacciamento

I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'Azienda acqua potabile, riservati i casi, pure sottoposti ad autorizzazione, in cui l'allacciamento è effettuato alla rete di distribuzione di altri comuni.

Idem

Art. 16 Responsabilità dell'utente
L'utente risponde nei confronti del Comune per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Idem

Art. 9 Dovere d'informazione
Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto al Municipio.

Idem

Art. 10 Divieto di cedere acqua
E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione scritta del Municipio. E' pure vietato posare deviazioni o prese prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombrate.

Idem

Art. 11 Prelievo abusivo
Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dal Comune ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Idem

Art. 12 Disdetta dell'abbonamento
L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo per iscritto al Municipio con sei (6) mesi d'anticipo (vedi anche art. 34).

²Invariato rispetto al vecchio articolo 20

Idem

Art. 13 Obbligo di allacciamento
I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'acquedotto Comunale, riservati i casi, pure sottoposti ad autorizzazione, in cui l'allacciamento è effettuato alla rete di distribuzione di altri comuni.

Art. 22 Prelievi di punta anomale

La fornitura d'acqua ad utenti con notevole consumo o con elevate punte di consumo può formare oggetto di una speciale convenzione tra l'utente e l'Azienda, che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari.

Art. 1 Prelievi di punta anomale

La fornitura d'acqua ad utenti con notevole consumo o con elevate punte di consumo può formare oggetto di una speciale convenzione tra l'utente e il Comune, rappresentato dal Municipio, che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari.

Idem

Art. 23 Fornitura d'acqua per piscine e scopi speciali

¹Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio, necessitano di speciale autorizzazione.

²L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a speciali condizioni.

³Inoltre per le piscine l'autorizzazione sarà accordata a condizioni che siano munite di impianto di circolazione d'acqua.

Art. 24 Fornitura d'acqua per casi particolari

¹Per le proprietà site in luoghi sprovvisti della condotta principale come pure quelle dove si rende necessario il prolungamento della stessa si procederà al prelevamento di un contributo secondo la procedura prevista dalla legge sui contributi di maggioria.

²La sostituzione dell'esistente condotta soggiace allo stesso criterio.

Art. 25 Fornitura d'acqua temporanea

³La fornitura d'acqua temporanea per cantieri o altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dall'Azienda.

²La fornitura è soggetta a una tassa come da tariffario emanato dal Municipio.

Idem

Art. 15

¹Invariato rispetto al vecchio articolo 23

²Il Comune si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a speciali condizioni.

³Invariato rispetto al vecchio articolo 23

Art. 16

¹Invariato rispetto al vecchio articolo 24

²Invariato rispetto al vecchio articolo 24

Art. 17 Fornitura d'acqua temporanea

³La fornitura d'acqua temporanea per cantieri o altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione del Municipio.

²Invariato rispetto al vecchio articolo 25

Idem

TITOLO IV Norme per l'abbonamento

TITOLO IV Norme per l'abbonamento

Art. 26 Autorizzazione

Tutti i nuovi impianti come pure tutte le modifiche di quelli esistenti, sia esterni che interni, devono essere autorizzati in forma scritta dall'Azienda.

Art. 27 Domanda di abbonamento

³La domanda di abbonamento dev'essere inoltrata dal proprietario dello stabile o del terreno contemporaneamente all'inoltro della domanda di costruzione ed in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

²La domanda deve contenere:

- a) la natura dell'immobile in cui viene eseguito l'impianto, il numero di mappa e la località;
- b) la planimetria con indicato esattamente il punto di attacco alla tubazione principale e quello d'introduzione allo stabile;
- c) lo schema idraulico;
- d) il nome dell'istallatore incaricato dei lavori.

³Il Municipio si riserverà il diritto di modificare la domanda presentata, specie per quanto riguarda il punto d'attacco alla condotta principale, il diametro dei tubi e tutto ciò che non è conforme con le direttive della SSIGA (Società Svizzera Industria Gas e Acqua).

⁴Non vengono stabiliti abbonamenti separati con i locatori di case, appartamenti, negozi, ecc.

Art. 18 Autorizzazione

Tutti i nuovi impianti come pure tutte le modifiche di quelli esistenti, sia esterni che interni, devono essere autorizzati in forma scritta dal Municipio.

Art. 19

Invariato rispetto al vecchio articolo 27

Idem

Art. 28 Contratto di abbonamento
Prima d'iniziare la fornitura d'acqua, l'azienda allestirà il contratto d'abbonamento che sarà trasmesso in duplo all'interessato. Lo stesso dovrà essere ritornato debitamente firmato entro 8 giorni.

Art. 29 Durata del contratto

Ogni contratto d'abbonamento avrà la durata di due anni a far data dal momento in cui viene stipulato dall'Azienda; e si considererà rinnovato tacitamente di anno in anno se da una delle parti contrainti non verrà data disdetta scritta almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 30 Trasporto di proprietà

I trasporti di proprietà devono essere notificati per iscritto all'Azienda a cura del proprietario cedente. Fino al momento della notifica, il vecchio proprietario risponde solidamente per le tasse arretrate e per il contatore contatore

Art. 31 Responsabilità

Il proprietario dello stabile o del fondo a cui serve la fornitura dell'acqua è responsabile di tutte le prestazioni contemplate nel presente regolamento.

TITOLO V
Allacciamenti

Art. 32 Definizione
L'allacciamento raccorda l'installazione interna dello stabile o della proprietà alla condotta di distribuzione pubblica

Art. 33 Installazione
Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.

Art. 29 Contratto di abbonamento

Prima d'iniziare la fornitura d'acqua, il Municipio allestirà il contratto d'abbonamento che sarà trasmesso in duplo all'interessato. Lo stesso dovrà essere ritornato debitamente firmato entro 8 giorni.

Art. 21 Durata del contratto

Ogni contratto d'abbonamento avrà la durata di due anni a far data dal momento in cui viene stipulato rinnovato tacitamente di anno in anno se da una delle parti contrainti non verrà data disdetta scritta almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 22 Trasporto di proprietà

I trasporti di proprietà devono essere notificati per iscritto al Municipio a cura del proprietario cedente. Fino al momento della notifica, il vecchio proprietario risponde rispettivamente per le tasse arretrate e per il contatore

Art. 23

Invariato rispetto al vecchio articolo 31

TITOLO V
Allacciamenti

Art. 24

Invariato rispetto al vecchio articolo 32
Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dal Municipio.

Art. 25 Installazione
Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dal Municipio.

Idem

Idem

Idem

Idem

Art. 34 Esecuzione

Il proprietario del fondo deve far eseguire l'allacciamento unicamente dagli organi dell'Azienda (o dall'installatore concessionario).

Art. 35 Costi d'allacciamento e di manutenzione

L'Azienda esegue la diramazione dalla presa della tubazione principale fino al contatore e ne cura la manutenzione, il tutto a spese del proprietario.

L'80% dell'importo della spesa dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori sulla base del preventivo allegato dall'Azienda o dal concessionario.

Farà stato la tariffa in vigore della SSIGA.

Il Municipio non esaminerà reclami sulle fatture emesse dall'installatore concessionario.

²Sono pure a carico del proprietario tutte le opere di scavo e le opere murarie come pure il ripristino del campo stradale e la relativa pavimentazione, nonché le spese per l'eventuale cameretta per il contatore, qualora fosse prescritta dall'Azienda.

Art. 36 Manutenzione

¹L'Azienda cura la manutenzione dell'allacciamento a spese del proprietario. Qualora l'Azienda ritenesse l'allacciamento non più conforme alle esigenze attuali sia per vetustà, sia per insufficienza del diametro d'entrata allo stabile, sia per altri motivi tecnici e pratici dovrà essere sostituito con uno nuovo a spese del proprietario (vedi anche art. 41).

²L'Azienda dev'essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento.

Art. 37 Proprietà dell'allacciamento

La tubazione fino al contatore resta di proprietà dell'Azienda.

Art. 36 Esecuzione

Il proprietario del fondo deve far eseguire l'allacciamento unicamente dagli organi del Comune (o dall'installatore concessionario).

Art. 27 Costi d'allacciamento e di manutenzione

¹Il Comune esegue la diramazione dalla presa della tubazione principale fino al contatore e ne cura la manutenzione, il tutto a spese del proprietario.

L'80% dell'importo della spesa dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori sulla base del preventivo allegato dal Comune o dal concessionario.

Farà stato la tariffa in vigore della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Il Municipio non esaminerà reclami sulle fatture emesse dall'installatore concessionario.

Art. 28 Manutenzione

¹Il Comune cura la manutenzione dell'allacciamento a spese del proprietario. Qualora il Comune ritenesse l'allacciamento non più conforme alle esigenze attuali sia per vetustà, sia per insufficienza del diametro d'entrata allo stabile, sia per altri motivi tecnici e pratici dovrà essere sostituito con uno nuovo a spese del proprietario (vedi anche art. 33).

²Il Municipio dev'essere immediatamente informato di eventuali danni all'allacciamento.

Art. 29 Proprietà dell'allacciamento

La tubazione fino al contatore resta di proprietà del Comune.

Idem

Idem

Idem

Idem

Art. 38 ISTALLAZIONI NON IDONEE

L'azienda può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni o gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

Art. 39 ISTALLAZIONI NON IDONEE

Il Municipio può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni o gli apparecchi sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

Idem

Art. 39 Condizioni tecniche

¹ Il diametro delle condotte di diramazione saranno dimensionate in base alla direttiva SSIGA.

² Le tubazioni esterne dovranno essere posate ad una profondità minima di un metro ed avere un'adeguata distanza sia dagli impianti di dispersione di scoli come pure dalle tubazioni delle acque luride sopra le quali devono trovarsi.

³ La condotta d'entrata di ogni stabile dovrà essere così eseguita:

- sarainesca d'arresto principale, ubicata immediatamente dopo la deviazione dalla tubazione principale,
- rubinetto principale di chiusura,
- contattore (fornito dall'Azienda),
- rubinetto d'interruzione,
- valvola di ritenuta,
- riduttore di pressione con filtro e manometro,
- rubinetto di scarico situato nel punto più basso dell'impianto privato.

⁴ L'installazione della valvola di ritenuta è obbligatoria anche per tutti i racordi temporanei (cantieri edili, ecc.).

⁵ La posa della valvola di ritenuta principale non dispensa dall'obbligo di munire di singole valvole di ritenuta e di analoghi congegni di sicurezza tutti quegli apparecchi e quelle bocche d'acqua per i quali le direttive della SSIGA prescrivono l'installazione di valvole di ritenuta (bollitori, lavatrici, rubinetti a pressione, ecc.).

Art. 1 Condizioni tecniche

¹ Invariato rispetto al vecchio articolo 39

² Invariato rispetto al vecchio articolo 39

³ La condotta d'entrata di ogni stabile dovrà essere così eseguita:

- Invariato rispetto al vecchio articolo 39,
- contattore (fornito dal Comune),
- Invariato rispetto al vecchio articolo 39,

⁴ Invariato rispetto al vecchio articolo 39

⁵ Invariato rispetto al vecchio articolo 39

Idem

Art. 40 Opere in sede cantonale
Qualora l'allacciamento venga eseguito in corrispondenza a strade cantonali, fanno stato le prescrizioni emanate dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I permessi dovranno essere richiesti dall'utente direttamente al Dipartimento

Art. 41 Installazioni da modificare o sostituire

¹Qualora in seguito a migliorie stradali od alla sostituzione di vecchie tubazioni dell'Azienda si rendesse necessario modificare la tubazione principale, la spesa di detto lavoro verrà sopportata dall'Azienda.

²Se durante questi lavori l'Azienda riscontra l'opportunità di sostituire l'allacciamento dell'abbonato, quest'ultimo dovrà sopportarne le spese (vedi anche art. 36).

Art. 42 Messa fuori esercizio

¹Qualora gli inconvenienti presentati dalle installazioni difettose fossero tali da costituire pericolo di ordine igienico per la rimanente utenza oppure causa di notevoli perdite d'acqua, l'Azienda ordinerà la sospensione della fornitura d'acqua sin tanto che gli inconvenienti non saranno eliminati. Potrà essere realizzato un allacciamento provvisorio a spese dell'utente.

²In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'Azienda provvederà alla separazione del tronco dalla condotta principale, a spese del proprietario, a mano che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi (vedi anche Art. 20).

Art. 42 Opere in sede cantonale

¹È stata aggiornata la designazione del competente dipartimento cantonale.

Art. 33 Installazioni da modificare o sostituire

¹Qualora in seguito a migliorie stradali od alla sostituzione di vecchie tubazioni dell'accodotto si rendesse necessario modificare la tubazione principale, la spesa di detto lavoro verrà sopportata dal Comune.

²Se durante questi lavori il Comune riscontra l'opportunità di sostituire l'allacciamento dell'abbonato, quest'ultimo dovrà sopportarne le spese (vedi anche art. 28).

Art. 34 Messa fuori esercizio

¹Qualora gli inconvenienti presentati dalle installazioni difettose fossero tali da costituire pericolo di ordine igienico per la rimanente utenza oppure causa di notevoli perdite d'acqua, il Municipio ordinerà la sospensione della fornitura d'acqua sin tanto che gli inconvenienti non saranno eliminati. Potrà essere realizzato un allacciamento provvisorio a spese dell'utente.

²In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, il Comune provvederà alla separazione del tronco dalla condotta principale, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi (vedi anche art. 12).

Idem

TITOLO IV Contatori

TITOLO IV Contatori

Art. 43 Posa ¹ La fornitura e il conteggio dell'acqua potabile avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. ² Il contatore viene messo a disposizione dall'Azienda. ³ Il contatore viene noleggiato secondo il tariffario emanato dal Municipio.	Art. 35 Posa ¹ Invariato rispetto al vecchio articolo 43 ² Il contatore viene messo a disposizione dal Comune. ³ Invariato rispetto al vecchio articolo 43.	Art. 36 Art. 44 Responsabilità L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o far apportare modifiche al contatore.	Art. 37 Ubicazione L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Municipio, tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore dev'essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento, e facilmente facilmente accessibile.	Art. 38 Art. 46 Prescrizioni tecniche Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione (vedi Art. 39).
---	--	---	---	---

Art. 47 Misurazione

L'azienda provvede alla manutenzione periodica del contatore a sue spese.

Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza della misurazione, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'Azienda, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

Art. 48 Disfunzione

¹In caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base a quello dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda.

²E' riservata l'applicazione degli art. 24 cpv. 4 e 127 del CO.

Art. 49 Guasto per gelo

Ogni guasto prodotto al contatore dovuto al gelo o all'abbandono, sarà riparato a spese dell'utente.

Art. 50 Sotto-contatori

Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere rispettate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di leggere tali contatori.

Idem

**Art. 49 Misurazione**

Il Comune provvede alla manutenzione periodica del contatore a sue spese.

Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza della misurazione, il contatore viene smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente.

In caso contrario, esse sono sopportate dal Comune, che

assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

Idem

Art. 40 Disfunzione

¹In caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base a quello dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito al Municipio.

²Invariato rispetto al vecchio articolo 48

Art. 41

Invariato rispetto al vecchio articolo 49

Idem

Art. 42 Sotto-contatori

Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere rispettate. Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di leggere tali contatori.

TITOLO VII Istallazioni interne e collaudo

TITOLO VII

Istallazioni interne e collaudo

Art. 51 Istallazione

L'abbonato deve fare eseguire e mantenere a sue spese le istallazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'Azienda.

Art. 43 Istallazione

L'abbonato deve fare eseguire e mantenere a sue spese le istallazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dal Comune.

Art. 52 Collaudo

¹L'Azienda esegue il collaudo di ogni istallazione prima della messa in esercizio. L'azienda non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.

²La richiesta di collaudo dev'essere fatta per iscritto al Municipio e dovrà contenere obbligatoriamente un rilievo esatto, in scala appropriata, dell'allacciamento esterno. Il collaudo avverrà successivamente entro 10 giorni.

³Per il collaudo dell'allacciamento esterno, tutta la tubazione dovrà essere ispezionabile prima del reinsero.

Art. 53 Controlli

¹L'Azienda deve aver accesso in ogni tempo al contatore ed alle istallazioni interne. In caso di istallazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimatione scritta dell'Azienda, provvedere a far eliminare i difetti entro il termine stabilito.

²Qualora egli non vi provveda, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese del proprietario.

Idem

Idem

Art. 44 Collaudo

¹Il Municipio esegue il collaudo di ogni istallazione prima della messa in esercizio. Il Comune non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.

²Invariato rispetto al vecchio articolo 52

³Invariato rispetto al vecchio articolo 52

Idem

Art. 45 Controlli

¹Gli organi del Comune devono aver accesso in ogni tempo al contatore ed alle istallazioni interne. In caso di istallazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimatione scritta del Municipio, provvedere a far eliminare i difetti entro il termine stabilito.

²Qualora egli non vi provveda, il Municipio può far eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art. 54 Prescrizioni tecniche

Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica e il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

Art. 54¹⁶
Invariato rispetto al vecchio articolo 54

Art. 55 Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengono mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Art. 47
Invariato rispetto al vecchio articolo 55

Art. 56 Guasti alle installazioni

Rottura di tubazioni e qualche perdita prima o dopo il contatore, a causa del gelo, per negligenza o caso fortuito, anche occulto, non danno diritto a riduzione dell'eventuale maggior consumo.

Art. 48
Invariato rispetto al vecchio articolo 56

Art. 57 Impianti di trattamento dell'acqua

¹Sono ammessi unicamente gli apparecchi di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.

Art. 49 Impianti di trattamento dell'acqua
¹Invariato rispetto al vecchio articolo 57

²Per la posa di apparecchi di trattamento va fatta domanda di autorizzazione o notifica di posa al Laboratorio cantonale d'igiene.

²Per la posa di apparecchi di trattamento va fatta domanda di autorizzazione o notifica di posa al Laboratorio cantonale.

La designazione dell'organo cantonale competente è stata aggiornata sulla base della vigente denominazione

**TITOLO VIII
Tasse e tariffe****Art. 58 Scopo delle tasse**

Le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione dell'acqua potabile devono coprire le spese d'esercizio, di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 50
Invariato rispetto al vecchio articolo 58

Art. 59 Determinazione delle tasse

L'importo delle singole tasse é regolato dal tariffario separato dal presente regolamento. Il tariffario viene stabilito dal Municipio sentita l'Azienda.

Art. 60 Tasse di allacciamento

Tutti i nuovi allacciamenti sono soggetti a una tassa.²

²L'ammontare della tassa viene stabilito in Fr. 1.-- per mc SIA di costruzione ritenuta una tassa minima di Fr. 500.--.

³Nel caso di allacciamenti per solo terreni la tassa é calcolata in misura del 2 per mille del valore di stima del terreno, ma al minimo Fr. 200.--. Nel caso che in seguito su questo terreno venisse edificata una costruzione, dalla quota della tassa dovuta per la costruzione sarà dedotto quanto è già stato versato per l'allacciamento del terreno, sempre che per la costruzione venga usato l'allacciamento fatto a suo tempo per il terreno e che non siano trascorsi 10 anni.

Art. 61 Tariffa di utilizzazione

Le tariffe di utilizzazione sono prelevate aggiungendo alla tassa base una tassa di consumo.

a) Tassa base

E' stabilita in funzione del valore di stima dei fabbricati risultanti a catasto per ogni singola parcella allacciata alla rete idrica. La tassa base é quindi calcolata in "per mille" del valore di stima suaccennato.

a) Invariato rispetto al vecchio articolo 61

Art. 53 Tariffa di utilizzazione
Invariato rispetto al vecchio articolo 61

b) Tassa di consumo

Ogni fornitura d'acqua é soggetta a una tassa di consumo corrispondente al volume complessivo annuale in mc d'acqua utilizzato dall'abbonato, moltiplicati per il prezzo il prezzo unitario. Il consumo é stabilito dal contatore che viene noleggiato dall'azienda.

b) Tassa di consumo

Idem

Ogni fornitura d'acqua é soggetta a una tassa di consumo corrispondente al volume complessivo annuale in mc d'acqua utilizzato dall'abbonato, moltiplicati per il prezzo unitario. Il consumo é stabilito dal contatore che viene noleggiato dal Comune.

Art. 61 Determinazione delle tasse

L'importo delle singole tasse é regolato dal tariffario separato dal presente regolamento. Il tariffario viene stabilito dal Municipio.

Art. 52

Invariato rispetto al vecchio articolo 60

Vedi commento ad Art. 1

Vedi commento ad Art. 1

Art. 62 Fornitura a Comuni

In caso di vendita di acqua ad altri Comuni, in virtù dell'art. 11, lett. c, le condizioni e le tariffe sono stabiliti dal Municipio.

Art. 63 Prestazioni speciali

Per prestazioni speciali dell'azienda, come per esempio quelle per fontane ornamentali, per il lavaggio delle strade, delle fognature, ecc., il Comune verserà all'azienda un contributo corrispondente.

Art. 64 Fatturazione

Le tariffe di utilizzazione sono fatturate dall'Azienda alle condizioni stabilite dal Municipio.

Art. 65 Debitore della tassa di allacciamento

Debitore della tassa unica di allacciamento alla sua scadenza è il proprietario, rispettivamente chi era autorizzato a costruire lo stabile allacciato.

Art. 4
In caso di vendita di acqua ad altri Comuni, in virtù dell'art. 3 cpy. 3, le condizioni e le tariffe sono stabiliti dal Municipio.

Eliminato

Dato lo scioglimento dell'Azienda e l'integrazione delle relative attività nella contabilità del Comune il disciplinamento di reciproci rapporti di dare/avere non ha più alcun fondamento.

Idem

Art. 55
Invariato rispetto al vecchio articolo 65

TITOLO IX Sanzioni

Art. 66 Infrazioni

Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua e alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe da Fr. 50.- a Fr. 5'000.-, riservata l'azione per risarcimento danni e la procedura penale in caso di dolo o di grave disobbedienza all'Autorità.

TITOLO X Rimedi giuridici

Art. 67 Reclami

I reclami vanno indirizzati per iscritto al Municipio entro 10 giorni dalla conoscenza del motivo di reclamo.

TITOLO X Rimedi giuridici

Art. 68 Ricorso

Contro le decisioni dell'Azienda può essere interposto ricorso per iscritto entro 15 giorni dall'intimazione al Dipartimento dell'Interno.

Art. 56

Invariato rispetto al vecchio articolo 66

TITOLO X Rimedi giuridici

Art. 57

Invariato rispetto al vecchio articolo 67

Art. 58 Ricorso

Vedi commento ad Art. 1.
La designazione della Competente istanza cantonale è stata aggiornata in base all'art. 208 LOC.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione al

TITOLO XI
Norme finali

<p>Art. 69 Allacciamenti esistenti ¹⁾Entro il termine di 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni allacciamento esistente dovrà essere dotato della valvola di ritenuta e del riduttore di pressione.</p> <p>²⁾La spesa sarà a carico del proprietario</p>	<p>Eliminato</p>
<p>Art. 70 Norma abrogativa E' abrogato il Regolamento e tariffe per la fornitura di acqua potabile del 23 novembre 1964 e successive modificazioni.</p>	<p>Art. 59 E' abrogato il Regolamento per la fornitura di acqua potabile del 13 aprile 1988 e successive modificazioni.</p>
<p>Art. 71 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.¹⁾</p>	<p>Art. 60 Il presente regolamento entra in vigore il 1. Gennaio 2011.</p>

¹⁾ in vigore dal 12 ottobre 1992